



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0008380

del 03/08/2017 ore 13:19:32

Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: adv

Roma, 03 AGO. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
PAOLA
Rione S. Agata s.n.c.
87027 Paola (CS)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 147/2017_trasparenza_obblighi di pubblicazione

Nel quesito di cui in oggetto l'Ordine di Paola chiede al Consiglio Nazionale se, ai fini del rispetto da parte degli Ordini professionali degli obblighi in materia di amministrazione trasparente, gli Ordini territoriali siano tenuti alla pubblicazione di tutte le delibere di Consiglio e, in caso affermativo, quali siano le modalità di pubblicazione.

Sul punto, si osserva preliminarmente che gli obblighi di pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016), cui si rinvia per la puntuale individuazione dei medesimi.

In particolare, per ciò che concerne le delibere consiliari, occorre fare riferimento all'art. 23 del citato decreto, rubricato "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi", contenente l'elenco tassativo dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico che costituiscono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si tratta, in particolare, dei provvedimenti relativi a:

- concessioni/autorizzazioni;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto a fini di semplificazione dall'articolo 9-bis (pubblicazione delle banche dati);
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. 241/1990.

Per ciascuno di detti provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La

pubblicazione avviene in forma di scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Attesa la tassatività dell'elenco sopra riportato, si ritiene che la pubblicazione di provvedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli previsti *ex lege* sia da ritenersi del tutto facoltativa. Resta inteso che, nel caso in cui l'Ordine intenda procedere alla pubblicazione di tutte le delibere del Consiglio, l'adempimento dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni recate dal Codice della privacy (d.lgs. 193/2006), con conseguente omissione dei dati sensibili.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 